

**Finanziamento – Estinzione anticipata – Oneri accessori - Rimborso voci di costo non maturate – Mandato conferito a società di consulenza – Difetto di legittimazione attiva – Fattispecie - Sussistenza**

(“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, art. 1, sez. VI)

TESTO:

**FATTO**

*Nel mese di aprile 2007 il ricorrente stipulava con altro intermediario, nella sua qualità di mandatario dell’odierno convenuto, un contratto di finanziamento per complessivi euro 27.000,00 da rimborsarsi [...] in centoventi rate da euro 225,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano detratte dall’importo finanziato, [...] le seguenti somme: euro 1.043,36 a titolo di commissione bancaria; euro 1.998,00 a titolo di commissioni per la società mandataria ed euro 1.407,75 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di luglio 2011 in corrispondenza della cinquantaduesima rata di ammortamento, in base al conteggio estintivo redatto dall’intermediario resistente, dal quale poteva evincersi un “Rimborso commissioni ente erogatore per estinzione anticipata” per euro 304,74.*

*Con lettera di reclamo il ricorrente, per il tramite di un legale di fiducia, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite del professionista di fiducia – per reiterare le proprie richieste restitutorie, oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.*

*Costitutosi ritualmente, l’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del procuratore del ricorrente, il cui mandato sarebbe stato revocato per facta concludentia da un successivo mandato conferito ad altro procuratore sottoscrittore di un secondo reclamo avente ad oggetto le medesime contestazioni del primo.*

*Rilevava che le commissioni per la società mandataria fossero state corrisposte a copertura di una serie di attività preliminari alla concessione del prestito, in quanto tali non soggette a maturazione nel tempo.*

*Quanto alla commissione bancaria, rilevava di aver già abbuonato l’importo di euro 304,74 nonostante la natura non ripetibile delle attività ad essa relative (**Omissis**).*

*In merito alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo l’obbligo restitutorio gravante esclusivamente sulla compagnia assicuratrice, come pure riconosciuto anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito. (**Omissis**)*

*Pertanto chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del procuratore del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere; sempre in via*

*preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni per la mandataria e, comunque, di accertarne la natura up front; ancora preliminarmente, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso del premio assicurativo; (Omissis)*

## **DIRITTO**

*A parere del Collegio, giova preliminarmente mettere conto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del procuratore del ricorrente sollevata dall'intermediario, il quale ritiene che il mandato conferito allo stesso sia stato di fatto revocato in ragione del conferimento dell'incarico ad altro professionista che, successivamente al ricorso, avrebbe inoltrato un nuovo reclamo avente ad oggetto il finanziamento de quo.*

*L'eccezione è infondata e non merita accoglimento nei termini riferiti dall'intermediario, tenuto conto del fatto che la valida instaurazione del procedimento dinanzi a questo Arbitro, in ragione del preventivo reclamo e del successivo ricorso patrocinato dal medesimo professionista (la cui assistenza difensiva, peraltro, è evidentemente facoltativa, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale di risoluzione alternativa delle controversie) rende del tutto irrilevante l'eventuale conferimento di un ulteriore incarico da parte del medesimo ricorrente ad altro professionista, estrinsecatosi nella sola presentazione del reclamo. L'identità del petitum, infatti, non costituisce causa di interruzione, sospensione o irricevibilità del procedimento regolarmente instaurato, né tantomeno (come richiesto dall'intermediario) di cessazione della materia del contendere.*

*Ciò premesso, tuttavia, a parere del Collegio deve pervenirsi ad una pronuncia di irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, sotto un diverso profilo: come risulta dalla documentazione versata in atti, il reclamo è stato presentato da una società di consulenza, sulla scorta di una procura speciale rilasciata dal ricorrente. Il ricorso, dal canto suo, è presentato da un legale, il quale nel modulo dichiara di agire in nome e per conto del ricorrente, senza alcun mandato specifico da parte dello stesso, bensì in ragione di una procura conferita dalla suddetta società di consulenza.*

*A parere del Collegio, il conferimento del mandato al difensore di fiducia deve avvenire direttamente dal ricorrente e non può essere conferito da altro procuratore, munito dei necessari poteri in occasione dell'invio del preventivo reclamo.*

*Né può pervenirsi a diversa soluzione dall'esame della procura speciale che il ricorrente ha conferito in tale sede alla società di consulenza: nonostante le dichiarazioni rilasciate nella procura speciale, invero eccessivamente generiche e stereotipate, sembrerebbero consentire al delegato di conferire a sua volta la rappresentanza a terzi (quale sarebbe il difensore successivamente intervenuto), la loro natura ed il loro tenore non paiono compatibili con la funzione stessa del reclamo e, quindi, con l'esplicazione dei poteri che il mandatario è tenuto ad assolvere nella fase pregiudiziale da questo costituita.*

*In altri termini, la sequenza logico-giuridica tra reclamo e ricorso che le Disposizioni della Banca d'Italia individua, impone che il procuratore sia munito di poteri ad hoc, espressamente conferiti dal ricorrente, al fine di poterlo rappresentare nel procedimento dinanzi a questo Arbitro.*

*Pertanto il ricorso deve ritenersi irricevibile.*

**P.Q.M**

*Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.*